

Camera di Commercio Arezzo-Siena
Arezzo, 14 Novembre 2019 ore 14.30

Corso introduttivo al nuovo diritto fallimentare

**Il codice della crisi e dell'insolvenza:
cosa è cambiato e cosa cambierà per le imprese**

Prof. Avv. Lucia Calvosa

Ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Pisa

lucia.calvosa@unipi.it

Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Parte prima (artt. 1 – 374)

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Parte seconda (artt. 375 – 384)

Modifiche al codice civile

Parte terza (art. 385 – 388)

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

Parte quarta (artt. 389 – 391)

Disposizioni finali e transitorie

Art. 389 - Entrata in vigore

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore decorsi **diciotto mesi** dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2:

il 14 agosto 2020

Comma 2

Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entreranno in vigore il **trentesimo giorno** successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto:

il 16 marzo 2019

Modifiche al codice civile

Art. 375	Assetti organizzativi dell'impresa
Art. 376	Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro
Art. 377	Assetti organizzativi societari
Art. 378	Responsabilità degli amministratori
Art. 379	Nomina degli organi di controllo
Art. 380	Cause di scioglimento delle società di capitali
Art. 381	Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici
Art. 382	Sostituzione dei termini fallito e fallimento
Art. 383	Finanziamenti dei soci
Art. 384	Abrogazioni di disposizioni del codice civile

Art. 375 - Assetti organizzativi dell'impresa

- 1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: **“Gestione dell'impresa”**.
- 2. All'articolo **2086** del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

• **“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo**, amministrativo e contabile **adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”**.

Art. 377 - Assetti organizzativi societari

- 1. All'articolo **2257** del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: **“La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”**.
- 2. All'articolo **2380-bis** del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: **“La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”**.

Art. 377 - Assetti organizzativi societari

(segue)

- 3. All'articolo **2409-novies**, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: **“La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”**.
- 4. All'articolo **2475** del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: **“La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479”**.

Art. 377: competenza gestoria esclusiva degli amministratori

- Come detto il nuovo art. 377 (commi 1 e 4) rende transtipico (*id est*, vigente per tutti i tipi sociali, anche di persone) tale principio che, dopo la riforma societaria del 2003, connotava soltanto il tipo società per azioni.
- Concentrando l'attenzione sulla srl, si tratta di capire
 - 1) come debba essere interpretato il principio, calandolo nel contesto del sistema normativo di tale tipo sociale, pacificamente connotato da una regola relativa alla ripartizione delle competenze gestorie fra soci e amministratori del tutto diversa, improntata al riconoscimento della massima libertà all'autonomia statutaria;
 - 2) i corollari dell'interpretazione proposta rispetto alle norme che concernono le competenze gestorie dei soci di srl previgenti.

Art. 377: competenza gestoria esclusiva degli amministratori (segue)

- Due sono state le interpretazioni prospettate:
 - 1) una più conservativa (e antiletterale) che, per preservare l'impianto normativo previgente della srl (v. artt. 2468, 2479 c.c.), circoscrive la portata precettiva del nuovo art. 2475, comma 1, c.c. agli atti organizzativi concernenti la società (facendo leva anche sulla rubrica dell'art. 2086 c.c. che disciplina gli assetti adeguati):
 - 2) una più coerente con il tenore letterale della prescrizione del CCI, che impone però di ripensare (senza tuttavia stravolgere, a ben vedere) il sistema normativo *post* 2003 della srl.

Assetti organizzativi societari (segue) e responsabilità degli amministratori

- **Art. 377, co. 5**: all'articolo **2475** del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: “Si applica, **in quanto compatibile**, l'articolo 2381”.
- **Art. 378, co. 1**: inserisce un nuovo comma all'art. **2476** prevedendo l'azione dei creditori sociali contro gli amministratori di s.r.l.
- **Art. 378, co. 2**: interviene sulla disciplina dettata dall'art. **2486** della responsabilità degli amministratori di società di capitali per violazione dei doveri di conservazione del patrimonio sociale successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento fissando i criteri di determinazione del danno.

Nomina degli organi di controllo

- **Art. 379**: riscrive l'art. **2477** c.c.:
 - **riducendo** le soglie il cui superamento impone la nomina dell'**organo di controllo o del revisore** e
 - **estendendo** alla s.r.l. l'istituto del **controllo giudiziario** di cui all'art. **2409** anche su iniziativa di soci di minoranza qualificata.

Nomina degli organi di controllo (segue)

Art. 2477, co. 3, ante riforma

La nomina dell'organo di controllo *o del revisore* è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato **due dei limiti** indicati dal primo comma dell'articolo **2435-bis** (1) totale **attivo** stato patrimoniale: **4,4 milioni di euro**; 2) **ricavi** vendite e prestazioni: **8,8 milioni di euro**; 3) **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **50 unità**).

Art. 2477, co. 3, come riscritto dall'art. 379 c.c.i.

La nomina dell'organo di controllo *o del revisore* è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi **almeno uno** dei seguenti limiti: 1) totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: **2 milioni di euro**; 2) **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **2 milioni di euro**; 3) **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **10 unità**.

Nomina degli organi di controllo (segue)

- L'art. **2477**, comma 2, lett. c), c.c., riscritto dall'art. 379 c.c.i, è stato di recente (giugno 2019) nuovamente novellato:

con l'introduzione dell'articolo *2-bis* **D.L. 32/2019** (c.d. decreto sblocca-cantieri), avvenuta ad opera della **L. 55/2019**, il legislatore ha **rimodulato nuovamente i limiti sopra indicati, raddoppiandoli.**

- **Oggi**, ai sensi dell'art. 2477, comma 2, lett. c), c.c., l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore sussiste per le s.r.l. che **per due esercizi consecutivi** abbiano superato **almeno uno** dei seguenti limiti:
 - totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro**;
 - **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro**;
 - **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **20 unità.**

Nomina degli organi di controllo (segue)

Art. 2477, co. 4, ante riforma

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, **per due esercizi consecutivi**, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 2477, co. 4, come riscritto dall'art. 379 c.c.i.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, **per tre esercizi consecutivi**, non è superato **alcuno** dei predetti limiti.

Nomina degli organi di controllo (segue)

Art. 2477, co. 6, ante riforma

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 2477, co. 6, come riscritto dall'art. 379 c.c.i.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato **o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**

Poteri/responsabilità collegio sindacale

- Numerose e di grande rilievo sono le novità concernenti le funzioni del collegio sindacale in relazione alla crisi.
- Esse si inquadrano nel generale rafforzamento (dal punto di vista quantitativo/qualitativo) del ruolo dell'organo di controllo delle società.
 - 1) Ruolo dei sindaci nel monitoraggio sugli assetti (art. 14 c.c.i.);
 - 2) ruolo dei sindaci nell'allerta (tanto interna, quanto esterna: art. 14 c.c.i.);
 - 3) legittimazione dei sindaci a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale autonomamente (che si ricollega al ruolo loro assegnato nell'allerta): art. 37, comma 2, c.c.i.;
 - 4) legittimazione ad attivare il controllo giudiziale ai sensi del 2409 c.c. re-introdotto anche nelle srl (art. 379, comma 2, c.c.i.).

Alle nuove funzioni corrispondono nuove responsabilità? Forse sì, ma v. l'esonero da responsabilità in caso di segnalazione tempestiva dell'allerta previsto dall'art. 14, comma 3, c.c.i.

Effetti delle modifiche al codice civile

Nuovo modo di fare impresa imposto dal c.c.i.

1. Ampliamento della platea di società cui è fatto **obbligo dell'organo di controllo o del revisore**: scarsa familiarità delle realtà medio piccole con la presenza di tali organi

2. **Adeguate sistema di controllo interno** → di per sé strumento di protezione dell'impresa dal rischio di dissesto, oltre che di aiuto nell'attivazione tempestiva delle soluzioni di risanamento della crisi

3. Irrigidimento della *governance* e dell'organizzazione societaria:

- assetto organizzativi: obbligo per tutti gli imprenditori collettivi, anche di piccole dimensioni. Nuovi oneri organizzativi e nuovi costi. Obbligo anche per imprenditori individuali? (art. 3 c.c.i.: «misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte»);

- competenza gestoria esclusiva degli amministratori e ampliamento dei loro doveri (obbligo di «attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»: art. 375, co. 2) e delle relative responsabilità;

- notevole ampliamento del ruolo del collegio sindacale di vigilanza sul rispetto dei doveri degli amministratori in ordine agli assetti e alla tempestiva emersione della crisi (monitoraggio degli indicatori di allerta di cui all'art. 13).

Effetti delle modifiche al codice civile (segue)

Cosa sono gli assetti?

- Il contenuto più immediato, anche se naturalmente non esclusivo, che si può attribuire ad essi è quello della **contabilità previsionale**, idonea a consentire la rilevazione degli indici che facciano ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Inadeguati a tal fine la contabilità tradizionale e il bilancio, non coerenti con la logica *forward-looking* (previsionale) propria dell'allerta.
- Predisposizione di **piani previsionali** da parte degli amministratori per consentire di verificare l'andamento dell'attività anche in un'ottica futura  permettono all'organo di controllo di ottemperare alla verifica costante dell'organo amministrativo sulla valutazione dell'equilibrio finanziario e del prevedibile andamento di gestione.
- Una **strutturazione non adeguata di assetti** o, peggio, una mancata strutturazione di assetti **impedisce una gestione efficace ed efficiente**: questo è il messaggio, ancor prima che si metta in gioco la funzione positiva degli assetti ai fini della rilevazione della crisi.

Modifiche alla disciplina concorsuale

Due obiettivi:

- 1) permettere all'impresa la gestione della crisi in una prospettiva di **continuità aziendale**;
- 2) favorire il **fresh start del debitore insolvente**: deve essergli data una seconda possibilità: esdebitarsi e ricominciare da zero (concetto di matrice anglosassone).

Corollari: tempestiva rilevazione della crisi e **sollecita adozione** delle misure più idonee alla sua soluzione.

Art. 12: «costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli artt. 14 e 15 finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla **tempestiva** rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa e alla **sollecita** adozione delle misure più idonee alla sua composizione».

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Artt. 12 ss.

PRESUPPOSTI:

- **fondati indizi di crisi** (art. 14, desunti dagli indicatori individuati dall'art. 13 e specificati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti);
- **rilevante esposizione debitoria verso creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della riscossione) (art. 15).

Art. 14, co. 1: «gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo **valuti costantemente**, assumendo le **conseguenti idonee iniziative**, se l'**assetto organizzativo dell'impresa è adeguato**, se sussiste l'**equilibrio economico finanziario** e quale è il **prevedibile andamento della gestione**, nonché di **segnalare immediatamente** allo stesso organo amministrativo l'esistenza di **fondati indizi della crisi**».

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (segue)

ALLERTA INTERNA (segnalazione della crisi che rimane interna all'impresa):
stretta connessione fra allerta interna e assetti adeguati di cui all'art. 2086,
comma 2.

- Segnalazione immediata dei fondati indizi di crisi all'organo amministrativo da parte dei sindaci e del revisore (ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni).
- **Avviso** al debitore **da parte dei creditori pubblici qualificati** dell'esposizione debitoria superiore agli importi di cui all'art. 15.
- **Avviso** agli organi di controllo **da parte delle banche** (« Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari»: art. 14, co. 4).

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (segue)

- Se gli amministratori non adottano adeguate contromisure o rimangono inerti o (in caso di allerta proveniente dai creditori pubblici qualificati) non dimostrino di avere saldato il debito o di avere presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza

➔ segnalazione all'OCRI (: avvio della **c.d. ALLERTA ESTERNA**)

- L'istanza all'OCRI può provenire anche dal debitore: se l'istanza è tempestiva o è tempestivo l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi, l'imprenditore beneficia di **misure premiali** (artt. 24 e 25 c.c.i.).
- Audizione del debitore e (se questo è una società) degli organi di controllo da parte dell'OCRI **in modo riservato e confidenziale**.
- Art. 18, comma 4: quando il collegio degli esperti rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili **misure per porvi rimedio** e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (segue)

- **Artt. 19 ss.: composizione assistita:** su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio degli esperti fissa un termine (non superiore a tre mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori tre mesi) per la ricerca di una soluzione concordata della crisi, incaricando il relatore di seguire le trattative, durante le quali il debitore può chiedere **misure protettive** e il **differimento degli obblighi relativi alla riduzione del capitale per perdite** quando risulti probabile il raggiungimento dell'accordo con i creditori.
- Il debitore può anche proporre direttamente (senza passare dalla composizione assistita) domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione o di accesso al concordato o è invitato a farlo dall'OCRI in caso di esito negativo della composizione assistita.
- Nei casi in cui non venga adottata alcuna soluzione concordata o non si faccia accesso a una procedura di regolazione della crisi, ove si ritenga sussistente lo stato di insolvenza, viene fatta **segnalazione al PM**, il quale potrà chiedere la liquidazione giudiziale (art. 22).

Intervento del Tribunale

- Le **procedure di allerta** sono all'insegna della **confidenzialità** e **stragiudizialità**.

In contrapposizione alla legge fallimentare in cui il ruolo totalitario era svolto dallo Stato, nella riforma si ha una virata verso l'**uso del diritto privato nella risoluzione della crisi**.

- **Tuttavia** l'intervento del Tribunale è ancor più richiesto:
 - in caso di esito negativo della composizione assistita: occorre segnalare l'esito al PM e si aprono altre fasi, di liquidazione giudiziale o di procedure alternative, in cui la competenza passa al Tribunale;
 - in caso di valutazione della fattibilità economica (e non solo giuridica) del piano rimessa al Giudice, contrariamente a quanto sinora affermato dalla Cassazione;
 - in caso di nomina dei tre membri del collegio dell'OCRI: uno dei tre è nominato dal Tribunale delle imprese.

Intervento del Tribunale (segue)

- Così come è richiesto l'intervento del Tribunale nel caso del **procedimento *ex art. 2409 c.c.***

La violazione dei nuovi doveri di risanamento dell'impresa può costituire grave irregolarità suscettibile di denuncia *ex art. 2409 c.c.*?

- L'art. 14, co. 3, TUSP qualifica grave irregolarità la mancata adozione da parte degli amministratori di provvedimenti adeguati a prevenire l'aggravamento della crisi, a correggerne gli effetti e ad eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.
- **Le due procedure di allerta e di controllo giudiziario andrebbero coordinate.**
- **Permanenza dei poteri/doveri generali in capo all'organo di controllo.** La denuncia *ex art. 2409 c.c.* potrebbe essere attivata dall'organo di controllo in caso di esito infruttuoso della procedura di allerta e di perdurante inadempimento degli amministratori.

Responsabilità degli amministratori e *business judgement rule*

La riduzione di distanze tra impresa in crisi e impresa *in bonis* impone che la *bjr* non possa non entrare in gioco ai fini della valutazione anche delle scelte gestorie dell'impresa in crisi. Essa dovrebbe entrare nel diritto della crisi non solo come criterio di valutazione delle scelte gestorie compiute dagli amministratori prima dell'apertura della crisi, ma anche come criterio di valutazione delle scelte gestorie compiute all'interno della crisi (salvi, s'intende, i casi di soluzioni adottate senza le cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità: Cass., 3652/1997; Id., 18231/2009; Id., 28669/2013; Id., 3409/2013; Cass. 3902/2012; T. Milano, 14/01/2010).

► **Limiti al sindacato** sulle scelte gestorie (anche in fase di crisi):

- sindacato sul **modo** in cui la scelta è stata adottata;
- sindacato sulla (**manifesta ir-**)ragionevolezza/razionalità della decisione.

Strumenti di regolazione della crisi

Accordi:

Art. 56: in esecuzione di piani attestati di risanamento: disciplina sostanzialmente immutata.

Artt. 57 ss.: di ristrutturazione dei debiti:

- l'impianto della disciplina è sostanzialmente immutato (:accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei crediti e omologa).
- Novità:
 - **Art. 60: accordi di ristrutturazione agevolati:** sufficiente il consenso del 30% dei creditori purché il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
 - **Art. 61: accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa:** gli effetti dell'accordo vengono estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria degli aderenti, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Previsione valida solo se l'accordo preveda la continuazione dell'attività.

Strumenti di regolazione della crisi (segue)

- **Artt. 84 ss.**

concordato preventivo: residuale il concordato liquidatorio: ammissibile solo se l'apporto di risorse esterne incrementa di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario;

concordato in continuità: ammissibile solo se rispetta i prerequisiti di cui all'art. 84, comma 3, c.c.i. La continuità può essere tanto diretta in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato quanto indiretta, nel caso in cui sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore.

Liquidazione giudiziale

Artt. 121 ss.:

- La liquidazione giudiziale sostituisce il fallimento:
- ma solo nella denominazione! La disciplina della procedura è la stessa di quella del fallimento nella legge fallimentare.

Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

Artt. 284 ss.:

introduzione di una specifica disciplina per il gruppo in crisi:

- Possibilità di un concordato unitario e di una liquidazione giudiziale unitaria con organi della procedura unici. Si supera l'orientamento contrario sino ad oggi manifestato dalla Cassazione.
- Autonomia delle masse attive e passive e unitarietà sostanziale della procedura.

Direttiva UE e delega al Governo L. 8 marzo 2019 n.20

Cambierà ancora il paradigma della crisi?

- Il 26 giugno è stata pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea la **direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza**, che tratta il tema dei c.d. quadri di ristrutturazione preventiva per la gestione anticipata della crisi, e parzialmente in modo alternativo a quanto fa il Codice. La direttiva deve essere recepita entro due anni (e per alcune disposizioni entro tre anni).
- Con la L. 8 marzo 2019 n. 20 è stata assegnata **al Governo** la **delega** per l'adozione di **disposizioni integrative e correttive** della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza. La riforma potrebbe pertanto subire in un prossimo futuro modificazioni o integrazioni. Le modifiche e integrazioni dovranno essere apportate entro due anni dalla data di entrata in vigore (**entro il 14 agosto 2022**).
- **Quadro definitivo solo nel 2022.** È già intervenuta la modifica dell'art. 2477 (come riscritto dall'art. 379 c.c.i.) ma probabilmente interverranno altre modifiche per dare risposta in chiave correttiva ai profili di criticità che la nuova disciplina potrebbe manifestare in sede di applicazione.